

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

B.M.C. S.p.A.

SOMMARIO

DEFINIZIONI

- a) **Canale Interno:** rappresenta la modalità di invio/consegna delle segnalazioni direttamente a BMC S.p.A., a mezzo posta o in forma orale, con le modalità nel seguito indicate.
- b) **Direttiva UE 2019/1937:** è l'atto legislativo dell'UE che ha introdotto norme minime comuni per gli Stati membri in materia di whistleblowing. In particolare, riguardo alla *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*.
- c) **D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24:** è l'atto normativo con cui il legislatore italiano ha recepito e attuato all'interno dell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di whistleblowing previste dalla Direttiva UE 2019/1937.
- d) **Gestore della segnalazione** (di seguito il “Gestore”): è rappresentato, a seconda dei casi: **1)** per le segnalazioni inviate tramite il Portale di Whistleblowing, in una prima fase, dal Responsabile del Reparto Ethics & Compliance del Gruppo LVMH e, in un secondo momento, dal Comitato Etico di B.M.C. S.p.A.; **2)** per le segnalazioni effettuate direttamente a BMC S.p.A., il Gestore è il Comitato Etico di B.M.C. S.p.A., composto dal Presidente del C.d.A., dal C.F.O., dall'HR Director e dal Legal Specialist di B.M.C. S.p.A.. Il processo di gestione della segnalazione viene preso in carico dall'HR Director ovvero dal Legal Specialist in sua assenza, che lo attivano di concerto con gli altri membri del Comitato Etico.
- e) **Portale di Whistleblowing** (di seguito “Portale”): è il canale informatico di segnalazione designato da B.M.C. S.p.A. raggiungibile al seguente link: <https://alertline.lvmh.com>.
- f) **Segnalante:** è il soggetto legittimato alla Segnalazione, come indicato all'articolo 1.
- g) **Segnalato:** è la persona fisica verso la quale è diretta la Segnalazione.
- h) **Segnalazione:** è la comunicazione, verbale o scritta, attraverso la quale il Segnalante porta all'attenzione del Gestore le informazioni, compresi i fondati sospetti, relativi a violazioni già o non ancora commesse ovvero inerenti a condotte volte a occultarle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza durante il rapporto di lavoro.
- i) **Segnalazione anonima:** è la Segnalazione effettuata in forma informatica e cartacea da cui non è possibile risalire all'identità del Segnalante, in quanto presentata senza la condivisione di dati identificativi (quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita) o per espressa richiesta del Segnalante.
- j) **Soggetti Terzi:** sono: il facilitatore ovvero la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo; le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante o legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro del Segnalante, coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà esclusiva o in compartecipazione del Segnalante e gli enti presso i quali il Segnalante lavora.

PREMESSA

Con il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito “Decreto”) è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 (di seguito “Direttiva”) riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (c.d. disciplina whistleblowing).

L’obiettivo della Direttiva è garantire un elevato livello di protezione a chi intenda segnalare le violazioni del diritto nazionale e dell’Unione, creando a tal fine canali di comunicazione sicuri sia all’interno di un’impresa che all’esterno.

Il whistleblowing, o anche definito “segnalazione di pratiche illecite interne”, rappresenta infatti un pilastro fondamentale per promuovere una cultura aziendale basata sull’integrità, sulla trasparenza, sulla responsabilità e correttezza dell’attività d’impresa.

In tal contesto è cruciale fornire ai dipendenti e, in linea generale, a coloro che vengono in contatto con la realtà imprenditoriale (quali partner, fornitori, appaltatori etc.) un canale sicuro e confidenziale attraverso il quale segnalare comportamenti non etici, assunti in violazione di normative interne o ancora configuranti attività illecite. Questo senza il timore di ritorsioni.

Ecco allora che con lo spirito di dar concreta applicazione alla Direttiva e, di riflesso, al Decreto, B.M.C. S.p.A. mette a disposizione le seguenti informazioni, così da accompagnare passo per passo nell’attivazione della procedura di whistleblowing.

D'altronde, la presente informativa è stata concepita allo scopo di stabilire un quadro chiaro e accessibile per tutti coloro legittimati e interessati a segnalare violazioni all’interno di B.M.C. S.p.A.

Ciò premesso, di seguito sono rese le seguenti

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALEZIONE

Sono legittimati all’invio di Segnalazioni di illeciti aziendali:

- a) **i dipendenti** di B.M.C. S.p.A., tutti coloro che formalmente operano nel contesto lavorativo di B.M.C. S.p.A., a prescindere dalla tipologia di contratto applicato o dal livello gerarchico attribuito. Rientrano nella presente categoria, oltre ai lavoratori subordinati, i volontari e i tirocinanti e, in linea generale, il personale con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di B.M.C. S.p.A.
- b) **i collaboratori, i lavoratori autonomi e i fornitori** di B.M.C. S.p.A., coloro che hanno attivato con B.M.C. S.p.A. un rapporto di collaborazione su base temporanea o

continuativa, tra i quali rientrano i consulenti, i fornitori, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

- c) **gli azionisti** di B.M.C. S.p.A., coloro che detengono quote di partecipazione del capitale sociale di B.M.C. S.p.A.

Sono altresì legittimati a presentare Segnalazioni **i soggetti che hanno cessato un rapporto di lavoro** con B.M.C. S.p.A., a condizione che le informazioni siano state acquisite nel corso di tal rapporto, nonché **i soggetti il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato**, purché le informazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione può avere per oggetto condotte assunte in violazione di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea, in particolare:

Violazione normative nazionali

In questa categoria rientrano quei comportamenti o fatti che configurano o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

Violazione normative europee

In questa categoria rientrano:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa europea di cui al Decreto (cfr. Allegato 1 D.Lgs 24/2023) e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli illeciti relativi ai contratti pubblici; ai servizi, ai prodotti e ai mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; alla sicurezza e conformità dei prodotti; alla sicurezza dei trasporti; alla tutela dell'ambiente; alla salute pubblica; ai reati ambientali.
- gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE, tra cui frodi, corruzioni e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'UE.
- gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, volti a compromettere la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni di norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di stato, di imposta sulle imprese.
- gli atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità delle disposizioni europee nei settori sopra indicati, tra cui la realizzazione di pratiche abusive.

Potranno essere oggetto di Segnalazione anche le violazioni del **Codice di Condotta LVMH**, adottato da BMC S.p.A., qualora siano strumentali o riconducibili alla violazione di una norma nazionale o europea, oppure nel caso in cui possano determinare un rischio per l'integrità dell'organizzazione di BMC S.p.A. o del Gruppo LVMH (ad es. qualora dal comportamento attuato in violazione di detto Codice di Condotta possa derivare un rischio di corruzione, frode, riciclaggio, violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, reati ambientali, danni alla salute, concorrenza, etc.).

Qualora le Segnalazioni non dovessero presentare tali caratteristiche, le stesse **non saranno considerate whistleblowing** da B.M.C. S.p.A. ma Segnalazioni ordinarie, che saranno pertanto gestite in conformità al regolamento interno.

Sono escluse, invece, dal campo di applicazione della disciplina di whistleblowing le Segnalazioni:

- legate a un **interesse personale del Segnalante** ovvero relative ai rapporti individuali di lavoro o con le figure gerarchicamente sovraordinate, quali, a mero titolo esemplificativo, vertenze di lavoro; discriminazioni; conflitti interpersonali tra colleghi; segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica; violazioni lesive di principi o prescrizioni contenute nel Codice etico o nel regolamento aziendale;
- in materia di **sicurezza e difesa nazionale**.

Tali segnalazioni **non saranno considerate whistleblowing** da B.M.C. S.p.A. ma Segnalazioni ordinarie e, pertanto, gestite in conformità al regolamento interno.

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve essere **circostanziata**: il Segnalante deve descrivere nel dettaglio una panoramica delle presunte violazioni oggetto di Segnalazione, dei soggetti coinvolti, possibilmente con riferimenti temporali e di luogo, etc.

In particolare, a pena di inammissibilità, la Segnalazione deve contenere i seguenti **elementi essenziali**:

a) **le circostanze di tempo e di luogo del fatto oggetto di Segnalazione.**

In particolare, il Segnalante dovrà specificare quando e dove si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione, includendo, se presenti, anche le modalità attraverso cui ha appreso dei fatti segnalati.

b) **le generalità del Segnalato.**

Ciò per consentire l'identificazione del soggetto al quale attribuire i fatti segnalati.

N.B.: Le Segnalazioni **prive degli elementi essenziali** saranno considerate da B.M.C. S.p.A. segnalazioni ordinarie e, come tali, gestite in conformità al regolamento interno.

Per garantire una analisi accurata e tempestiva nonché la fondatezza della Segnalazione, B.M.C. S.p.A. incoraggia il Segnalante ad allegare anche eventuali **prove documentali e/o indicare Soggetti Terzi** a conoscenza dei fatti oggetto di Segnalazione.

4. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Al fine di favorire la ricezione di Segnalazioni, in conformità alla Direttiva e al Decreto, B.M.C. S.p.A. mette a disposizione canali di Segnalazione sia in **forma scritta** che in **forma orale**, la cui scelta è rimessa alla discrezione del Segnalante.

In particolare, il Segnalante può fruire:

- a) della Segnalazione **informatica** mediante Portale di Whistleblowing del Gruppo LVMH, accessibile al seguente link: <https://alertline.lvmh.com>

- b) della Segnalazione in **forma cartacea**, che può avvenire sia a mezzo del servizio postale che tramite la consegna diretta nelle mani di uno dei Gestori;
- c) della Segnalazione **orale**, mediante un incontro diretto con uno dei Gestori .

Per le fattispecie b) e c) è compito di chi raccoglie la segnalazione informare tempestivamente il Comitato Etico e attivare il processo di gestione, per il tramite dell'HR Director ovvero del Legal Specialist in sua assenza.

N.B.: le **Segnalazioni anonime** sono ammesse **solo** se presentate tramite il **Portale di Whistleblowing**. Diversamente saranno considerate segnalazioni ordinarie e, come tali, comunicate al dipartimento competente (es. Ufficio HR) per ogni valutazione, e questo anche qualora la Segnalazione risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INFORMATICO: IL PORTALE DI WHISTLEBLOWING

B.M.C. S.p.A. ha adottato un canale di segnalazione informatico di cui al Portale presente sul sito di L.V.M.H. Il Portale garantisce la crittografia dei dati e delle informazioni fornite dal Segnalante per preservare la riservatezza dell'identità stessa del Segnalante, del Segnalato, dei Soggetti Terzi e del contenuto della Segnalazione.

Il Portale è accessibile tramite il seguente link:

<https://alertline.lvmh.com>

Effettuato l'accesso al Portale, il Segnalante prenderà visione della informativa privacy, resa ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), alla quale dovrà prestare il consenso attraverso l'apposito flag.

Successivamente, il Segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario, dove gli saranno chieste le informazioni relative alla presunta violazione quali: il fatto oggetto di Segnalazione, le modalità attraverso cui è venuto a conoscenza del fatto, il contesto temporale e il luogo della presunta violazione, le generalità del Segnalato e l'indicazione di eventuali Soggetti Terzi coinvolti.

In questa fase, il Segnalante avrà la facoltà di allegare i documenti di supporto alla Segnalazione.

Il Portale consente al Segnalante di presentare Segnalazioni anche in forma anonima. Al termine della compilazione del questionario, infatti, verrà chiesto al Segnalante se intende o meno fornire la propria identità. In ogni caso, il Segnalante potrà fornire le proprie generalità in un secondo momento, sempre attraverso il Portale.

Nel corso della compilazione della Segnalazione verrà generato dal Portale un username e una password univoci (di seguito "Credenziali") che il Segnalante avrà cura di conservare e custodire. Le Credenziali consentiranno al Segnalante di accedere in qualsiasi momento al Portale al fine di monitorare lo stato di avanzamento della Segnalazione; inserire ulteriori

6. CANALE DI SEGNALAZIONE ANALOGICO: LA SEGNALAZIONE CARTACEA

La Segnalazione in forma cartacea può essere inviata a mezzo del servizio postale o consegnata direttamente a B.M.C. S.p.A - con sede in 15048 Valenza (AL), Via Circonvallazione Ovest, zona Co.In.Or, lotto 3/A, in persona del Gestore (Comitato Etico di B.M.C. S.p.A.).

La Segnalazione cartacea dovrà essere predisposta nel rispetto delle seguenti **istruzioni**:

- la Segnalazione deve essere inserita in due buste sigillate e includere:
 - nella prima busta, i dati identificativi e un recapito del Segnalante, insieme alla copia di un documento di identità;
 - nella seconda busta, l'oggetto e il contenuto della Segnalazione.
- entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta, sulla quale deve essere indicata la dicitura "riservata al Gestore del Canale Interno di whistleblowing aziendale".

N.B.: Le Segnalazioni anonime o prive di un recapito, saranno considerate da B.M.C. S.p.A. segnalazioni ordinarie e, come tali, gestite in conformità al regolamento interno. In tal caso, B.M.C. S.p.A. non potrà infatti inviare al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione e le comunicazioni successive.

elementi per circostanziare la presunta violazione; rispondere a eventuali domande di approfondimento; fornire le proprie generalità; ricevere aggiornamenti dal Gestore.

7. LA SEGNALAZIONE ORALE - INCONTRO DIRETTO CON IL GESTORE

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione oralmente, mediante richiesta di un incontro diretto con i membri del Comitato Etico di B.M.C. S.p.A..

A fronte del ricevimento della richiesta, il Gestore deve garantire lo svolgimento dell'incontro entro un termine ragionevole, non superiore a 15 giorni.

L'incontro potrà aver luogo presso uno dei locali aziendali o all'occorrenza presso altra struttura, e, previo consenso del Segnalante, dovrà essere registrato in un dispositivo adatto alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui il Segnalante non acconsenta alla registrazione oppure non siano disponibili strumenti informatici idonei, il Gestore dovrà redigere un verbale dettagliato dell'incontro, che dovrà essere sottoscritto sia dal Segnalante che dal Gestore.

8. LE SEGNALAZIONI ANONIME

Sono Segnalazioni anonime quelle effettuate in forma informatica e cartacea da cui non è possibile risalire all'identità del Segnalante, in quanto presentate senza la condivisione di dati identificativi (quali il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita) o per espressa richiesta del Segnalante.

N.B.: Le Segnalazioni anonime sono ammesse **solo** se presentate in modalità informatica tramite il **Portale di Whistleblowing**. Diversamente saranno considerate da B.M.C. S.p.A. segnalazioni ordinarie e, come tali, gestite in conformità al regolamento interno, anche qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione.

Anche nel caso di Segnalazione anonima, ove il Segnalante sia successivamente identificato, sarà comunque protetto da qualsiasi forma di ritorsione, tentata o minacciata, discriminazione, diretta o indiretta, e rappresaglia intrapresa nei suoi confronti.

9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni presentate, ove sia fornito dal Segnalante il recapito, sono soggette al seguente iter istruttorio:

Avviso di ricevimento e conferma della Segnalazione

Entro 7 giorni dalla Segnalazione, il Gestore si impegna a inviare al recapito indicato dal Segnalante un avviso di ricevimento, a conferma della ricezione della Segnalazione.

Esame preliminare

Dalla data di ricevimento dell'avviso o, in mancanza, dal 7° giorno successivo alla data di presentazione della Segnalazione, il Gestore procede all'esame preliminare, suddiviso in due fasi:

a) procedibilità della Segnalazione

il Gestore verifica la conformità della Segnalazione ai presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 1 e 2.

Qualora la Segnalazione abbia a oggetto una materia esclusa dalle categorie specificate all'art. 2, quest'ultima sarà considerata e gestita come segnalazione ordinaria.

b) ammissibilità della Segnalazione

il Gestore verifica che nella Segnalazione siano presenti in modo chiaro e circostanziato gli elementi essenziali di cui all'art. 3. In particolare le circostanze di tempo e di luogo di cui alla lett. a) e le generalità del Segnalato come da lett. b).

Durante questa fase, il Gestore può chiedere al Segnalante ulteriori informazioni e/o documentazioni.

Qualora all'esito dell'esame preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati, l'infondatezza dei fatti richiamati o la produzione di sola documentazione senza la specifica della violazione, il Gestore procederà con l'**archiviazione** della Segnalazione, comunicando al Segnalante le ragioni della decisione.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso o, in mancanza, dalla data di presentazione della Segnalazione, il Gestore si impegna a fornire un primo riscontro, anche qualora la Segnalazione non costituisca un illecito, risulti infondata o erroneamente presentata.

Il termine di tre mesi non è definitivo, in quanto potrebbero risultare Segnalazioni che necessitano di un tempo di istruttoria maggiore. In tal caso, decorsi tre mesi, verrà comunicata al Segnalante l'attività svolta e che il Gestore intende ancora svolgere.

10. RISERVATEZZA

B.M.C. S.p.A. garantisce la massima riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, dei Soggetti Terzi, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione nonché di ogni altra informazione dalla quale sia possibile risalire, direttamente o indirettamente, all'identità del Segnalante, del Segnalato e dei Soggetti Terzi.

La riservatezza del Segnalante e dei Soggetti Terzi è altresì garantita nell'ambito del procedimento disciplinare, attivato nei confronti del Segnalato. Tuttavia, in caso di Segnalazione fondata, laddove l'identità del Segnalante risulti indispensabile per la difesa del Segnalato, quest'ultima potrà essere rivelata, previo consenso scritto del Segnalante. In tal caso, B.M.C. S.p.A. informerà il Segnalante della circostanza e delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dell'identità e, qualora il Segnalante rifiuti il consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, di conseguenza, non sarà avviato o proseguito, salva la facoltà di denuncia alla competente autorità giudiziaria.

11. DIVIETO DI RITORSIONI

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, nessuna ritorsione, tentata o minacciata, discriminazione, diretta o indiretta, e rappresaglia sarà intrapresa nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Terzi in relazione alla Segnalazione.

Tale divieto è esteso anche nei confronti del Segnalato, laddove la Segnalazione dovesse risultare infondata.

Affinché operi il divieto di ritorsione, la Segnalazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità sopra indicate e non dovrà essere fondata su supposizioni, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio.

12. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI TERZI

Il Segnalante è esente da responsabilità civile, penale e amministrativa per la divulgazione o diffusione tramite la Segnalazione di informazioni che, in altre circostanze, potrebbero configurare responsabilità penali, civili o amministrative, a condizione che tali informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di Segnalazione e siano veritiere ovvero non fondate su illazioni, gossip, o rivelate per fini vendicativi, opportunistici o scandalistici del Segnalante.

In particolare, il Segnalante non sarà chiamato a rispondere in caso di:

- a) rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- b) rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- c) rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- d) violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- e) violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- f) violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- g) rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione del Segnalato.

N.B.: Il Segnalante non è escluso da responsabilità civile, penale e amministrativa in caso di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, diffamatorie o effettuate al solo scopo di danneggiare B.M.C. S.p.A.

Il Segnalante non è altresì escluso da responsabilità civile, penale e amministrativa in caso di divulgazione di informazioni non collegate alla Segnalazione ovvero non strettamente necessarie a rivelare la violazione o poste in essere al solo fine di acquisire informazioni o accedere a documenti in modo illecito.

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre dieci anni dalla data della comunicazione dell'esito procedura di Segnalazione.

14. PRIVACY

Gli eventuali dati personali contenuti nella Segnalazione, relativi al Segnalante, ai Soggetti terzi e al Segnalato, verranno trattati da B.M.C. S.p.A. nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), come da seguente informativa privacy:

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI “WHISTLEBLOWING”

In relazione ai dati personali, anche particolari, comunicati all'atto o nel corso di una segnalazione di whistleblowing, Le forniamo le seguenti informazioni.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento in oggetto è B.M.C. S.p.A. (nel seguito anche l'“Azienda”), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Signor Carlo Massavelli, con sede legale in Valenza (AL), Via Circonvallazione Ovest CO.IN.OR L.3/A, C.F. e Partita IVA n. 01902160066, Tel. +39 0131 977500, Email privacy@bmcgioielli.com.

2. Finalità del trattamento

I dati da lei direttamente forniti per segnalare ai sensi di legge presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura con B.M.C. S.p.A., verranno trattati dal Titolare per gestire tali situazioni. I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati, si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

3. Tipologia di dati trattati

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. “comuni” (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. “particolari” (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

4. Basi giuridiche del trattamento

Tenuto conto della normativa di riferimento si precisa che:

- il trattamento dei dati “comuni” si fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento in forza del D.Lgs 23/2024 (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
- il trattamento di dati “particolari” si fonda sull’assolvimento di obblighi e sull’esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell’Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR),;
- il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 10 GDPR, si fonda sull’obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR). Si precisa che, in ragione di quanto disposto dalla legge, nel caso in cui la segnalazione portasse all’instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l’identità del segnalante non verrà mai rivelata. Qualora la conoscenza dell’identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell’incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito, libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità.

5. Soggetti autorizzati a trattare i dati

A sua tutela, solo i soggetti incaricati quali Gestori di B.M.C. S.p.A. sono in grado di associare le segnalazioni alle identità dei segnalanti. Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all’interno di B.M.C. S.p.A., debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l’identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l’identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all’art. 331 del Codice di procedura penale.

6. Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, su loro richiesta, possono essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria e all’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento. Alla segnalazione e all’identità del segnalante non è possibile accedere né a mezzo accesso documentale, né a mezzo accesso civico generalizzato. Nell’ambito dei procedimenti penali eventualmente instaurati, l’identità del segnalante sarà coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.; nell’ambito dei procedimenti disciplinari, l’identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell’addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovverossia (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato e che (c) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità. I dati trattati mediante le segnalazioni di whistleblowing effettuate tramite il portale <https://alertline.lvmh.com> saranno condivisi con le Società L.V.M.H. e Chaumet International.

7. Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. B.M.C. S.p.A. attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; B.M.C. S.p.A. impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.

8. Periodo di conservazione dei dati

I Gestori effettuano un'attività istruttoria preliminare della segnalazione. Se a seguito dell'attività svolta ravvisano elementi di manifesta infondatezza ne dispongono l'archiviazione. Nel caso, invece, i Gestori ravvisino il fumus di fondatezza della segnalazione, danno corso all'istruttoria. I dati personali vengono conservati sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni, nel rispetto dei termini prescrizionali di cui agli obblighi incombenti sul Titolare del trattamento.

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing, i suoi dati identificativi (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, quest'ultima verrà gestita esclusivamente con modalità cartacea e spedizione via posta ordinaria, all'attenzione dei Gestori del Canale Interno di B.M.C. S.p.A.; tale segnalazione verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, ma non sarà in ogni caso possibile ricevere alcun riscontro. È rimessa invece a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità per B.M.C. S.p.A. di intervenire.

10. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Nel caso abbia dato il consenso alla rivelazione della sua identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a B.M.C. S.p.A., ai superiori dati di contatto.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Il Gruppo L.V.M.H. altrettanto svolgerà il trattamento dei dati personali da whistleblowing nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e del D.lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), come da informativa caricata sul Portale di Whistleblowing.

B.M.C. S.p.A.